

Contributi mancanti sanabili con prove semplificate

Previdenza

Non è necessario dimostrare lo svolgimento concreto dell'attività lavorativa

Termine di prescrizione rinviato di nuovo alle sezioni unite della Cassazione

Antonello Orlando
Matteo Prioschi

In riferimento alla richiesta di costituzione della rendita vitalizia i documenti di data certa che il lavoratore deve presentare a Inps, se sono sufficienti a provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione corrispondente, esauriscono la necessità di raccogliere ulteriori prove in merito allo svolgimento concreto dell'attività lavorativa. Quanto al fatto che la richiesta sia soggetta o meno al termine di prescrizione le sezioni unite della Cassazione saranno chiamate a pronunciarsi di nuovo.

La possibilità per il lavoratore di chiedere all'Inps di versare i contributi previdenziali qualora non l'abbia fatto a suo tempo il datore di lavoro è stata oggetto di due recenti decisioni della Suprema corte (sentenza 12833/2024 e ordinanza interlocutoria 13229/2024). Con la prima, relativa alla richiesta di un dipendente di recuperare i contributi relativi a un lavoro svolto fra il 1970 e il 1972, ormai prescritti e non versati nella misura di 16 settimane, la Cassazione ha rico-

struito il requisito letterale previsto dalla norma che disciplina la costituzione di rendita vitalizia (articolo 13, comma 4, della legge 1338/1962), in base alla quale il datore di lavoro, per attivare la rendita, deve fornire a Inps documenti di data certa. Il comma 5 aggiunge che, se la costituzione di rendita è attivata dal lavoratore in sostituzione del datore, questi deve provare l'esistenza del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione.

In riferimento alla tipologia di prove, la Corte costituzionale, con la sentenza 568/1989, aveva stabilito che il lavoratore deve sempre esibire prove scritte per dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, ma può ricorrere ad altra tipologia di prova, testimonianza inclusa, per stabilire altri elementi come la continuità della concreta prestazione lavorativa. Sulla base di questa ricostruzione, la Corte di cassazione ha espresso un principio di diritto secondo cui, per attivare la costituzione di rendita vitalizia, deve essere provata a Inps con documenti di data certa l'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, senza alcuna necessità di provare ulteriormente il concreto svolgimento dell'attività lavorativa, salvo che nell'ipotesi di documenti poi rivelatisi fittizi.

Con l'ordinanza interlocutoria, invece, viene riaperto il dibattito sull'applicabilità del termine di prescrizione decennale alla domanda di rendita da parte del lavoratore. Su questo aspetto, come ricostruito nell'ordinanza stessa, la Cassazione ha avuto un orientamento contrastato, culminato nel recente passato nelle sezioni unite 21302/2017 in base alle quali, per garantire certezza del diritto, si applica il termine decennale decor-

rente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell'Inps (pari a sua volta a cinque anni).

Tuttavia la sezione lavoro ora ritiene che ci siano le condizioni di una "rimeditazione", anche sulla base di recenti decisioni in cui si è evidenziata la finalità della costituzione di rendita vitalizia, cioè evitare un danno previdenziale al lavoratore e in base alla natura dell'operazione che è finanziariamente tutta a carico dell'interessato (il quale poi si può rivalere sul datore). Inoltre, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 568/1989, la norma è chiamata ad assicurare «un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione». Anche escludendo la tesi dell'assenza di prescrizione, secondo l'ordinanza, la stessa dovrebbe decorrere dal momento in cui emerge il danno al lavoratore, cioè quando l'ente previdenziale non riconosce la pensione per il mancato versamento dei contributi attribuibile al datore di lavoro e non da quando spira il termine quinquennale di prescrizione contributiva.

Le riflessioni e le conclusioni della giurisprudenza rischiano comunque di essere superate nel prossimo futuro dalla previsione contenuta nel disegno di legge collegato lavoro, all'esame della Camera, in base alla quale i lavoratori con omissioni contributive potranno presentare le richieste di costituzione di rendita vitalizia oltre il termine di prescrizione decennale.